


IZS

T E R A M O

/

ISTITUTO
ZOOFILATTICO
SPERIMENTALE
DELL'ABRUZZO
E DEL MOLISE
"G. CAPORALE"



Regolamento per lo svolgimento di periodi di frequenza volontaria


IZS

TERAMO
/

ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE
DELL'ABRUZZO
E DEL MOLISE
"G. CAPORALE"

Regolamento per lo svolgimento di periodi di frequenza volontaria

Indice



ARTICOLO 1 – FINALITÀ, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI.....	3
ARTICOLO 2 – AMMISSIONE ALLA FREQUENZA	3
ARTICOLO 3 – SEDE.....	3
ARTICOLO 4 – DURATA, SOSPENSIONE E INTERRUZIONE.....	3
ARTICOLO 5 – ORARIO	4
ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DEL VOLONTARIO	4
ART. 7 – MODALITÀ DI ATTIVAZIONE E SVOLGIMENTO.....	4
ARTICOLO 8 – COPERTURE ASSICURATIVE	4
ARTICOLO 9 – ATTIVITÀ FUORI SEDE.....	5
ARTICOLO 10 – ENTRATA IN VIGORE	5

Articolo 1 – Finalità, definizioni e principi generali

Il presente regolamento detta i criteri e le procedure per l'effettuazione di periodi di frequenza volontaria da parte soggetti interessati presso le strutture tecnico-scientifiche ed amministrative dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (di seguito "Istituto"), disciplinando tutti gli aspetti connessi.

Per frequenza volontaria si intende quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo richiedente. La stessa non comporta conseguentemente l'instaurazione di un rapporto di impiego a qualsiasi titolo né configura una prestazione d'opera professionale o un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Il volontario non viene utilizzato in sostituzione del personale assunto a tempo determinato e indeterminato, né del personale con incarico di collaborazione o altro tipo.

Per la suddetta frequenza non è corrisposta al volontario alcuna retribuzione, né viene riconosciuto il rimborso delle spese o altro emolumento a carico dell'Istituto.

Articolo 2 – Ammissione alla frequenza

Possono essere ammessi alla frequenza volontaria presso l'Istituto i soggetti in possesso di Diploma di Maturità, Laurea triennale, Laurea magistrale, Laurea Specialistica o Vecchio ordinamento.

Articolo 3 – Sede

La frequenza volontaria può essere prestata presso la sede centrale dell'Istituto o presso le relative sedi periferiche.

Articolo 4 – Durata, sospensione e interruzione

La frequenza volontaria ha ordinariamente durata di sei mesi e può essere eventualmente estesa per un uguale periodo. È consentita l'estensione per periodi di durata inferiore ai sei mesi, con le medesime modalità sopraindicate.

La frequenza volontaria può essere sospesa per limitati periodi non superiori a trenta giorni che potranno essere recuperati posticipando la scadenza del periodo originariamente fissato.

Il periodo di volontariato può essere interrotto in ogni momento sulla base di intervenute esigenze organizzative dell'Istituto o in presenza di comportamenti non conformi a quanto prescritto dal presente regolamento. L'interruzione si determinerà anche a seguito di richiesta dell'interessato.

Articolo 5 – Orario

La frequenza volontaria viene di regola effettuata nelle sole giornate lavorative, in intervallo orario compreso tra le ore 8,00 e le ore 13,00 e previo accordo con il Dirigente responsabile della struttura di pertinenza.

Articolo 6 – Obblighi del volontario

Il volontario è tenuto ad attenersi alle indicazioni e disposizioni impartite dal Dirigente della struttura di pertinenza. Lo stesso è inoltre obbligato ad applicare l'ordinaria diligenza nell'utilizzo dei beni e della strumentazione dell'Istituto nonché a tenere un comportamento corretto nei confronti del personale con il quale si trova ad interagire. Il volontario è inoltre vincolato ad assicurare la necessaria riservatezza in merito alle informazioni ed ai dati di cui venga a conoscenza.

Il volontario è obbligato ad indossare in maniera visibile l'apposito tesserino di riconoscimento consegnato dall'Istituto.

Art. 7 – Modalità di attivazione e svolgimento

La richiesta di attivazione della frequenza volontaria, redatta secondo il modello in **allegato 1** e corredata del curriculum vitae del richiedente (redatto secondo il formato europeo) e di un documento di identità in corso di validità, va trasmessa a cura dell'interessato alla attenzione del Direttore Generale dell'Istituto.

L'istanza viene vagliata dalla Direzione Generale ai fini del relativo, eventuale accoglimento che dovrà essere compatibile con le esigenze organizzative dell'Ente. La Direzione, sulla base del curriculum prodotto dall'interessato e della preferenza dallo stesso manifestata nella domanda, individua la struttura alla quale il volontario dovrà essere assegnato ed acquisisce il parere vincolante del competente Dirigente.

L'avvio del periodo di volontariato è subordinato alla frequenza del corso di formazione in materia di salute e *sicurezza sui luoghi di lavoro* della durata di 16 ore previsto dall'attuale legislazione in materia. L'Istituto organizza periodicamente corsi destinati ai soggetti ammessi alla frequenza volontaria. **L'eventuale omessa partecipazione determina la decadenza del volontario unitamente all'obbligo di procedere al rimborso, per la quota di pertinenza, delle spese sostenute dall'Istituto per l'organizzazione del corso. Analoga conseguenza consegue alla rinuncia al volontariato da parte di un soggetto che abbia frequentato il corso di formazione.**

Gli adempimenti amministrativi propedeutici all'avvio del volontariato sono curati dal Reparto Risorse Umane.

Articolo 8 – Coperture assicurative

Il volontario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa, per la responsabilità civile verso terzi e per infortuni (morte e invalidità permanente), di durata pari a quella della frequenza volontaria. L'assicurazione deve coprire anche le eventuali attività fuori sede.

Articolo 9 – Attività fuori sede

In via del tutto eccezionale, il volontario può svolgere attività fuori sede su disposizione del Dirigente della struttura di appartenenza. Non è autorizzato a guidare gli automezzi dell'Istituto e dovrà essere accompagnato da un dipendente dell'Istituto.

Articolo 10 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di esecutività del provvedimento di approvazione.